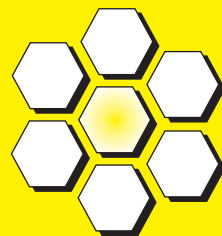


NOTIZIARIO dell'Apicoltore



MENSILE DELL'A.R.A. ASSOCIAZIONE ROMAGNOLA APICOLTORI sca realizzato in collaborazione con l'AFA - Associazione Forlivese Apicoltori sca

Associazione di Produttori riconosciuta con Decreto Regionale n. 479 del 30.9.85. Direttore Responsabile: Alberto Contessi - Direzione Redazione Pubblicità - Via Libeccio 2/B - Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545 61091 - E-mail: info@arapicoltori.com - Autorizzazione del Tribunale di Ravenna n. 835 del 4/6/87. Tariffa R.O.C.: «Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46), art. 1, comma 1, DCB Ravenna - Fotocomposizione e Stampa: Mazzanti Printcolor srl - Ravenna

Anno XXXIX
Settembre 2025 - N. 7

TIZIANO RONDININI rieletto PRESIDENTE ARA

Il 7 agosto il nuovo Consiglio d'Amministrazione dell'ARA, eletto in occasione dell'Assemblea dei Soci del 26 giugno scorso, ha eletto i nuovi Vertici dell'ARA.

Riconfermati
Gaudenzi Marco e Grandi Simone
Vice Presidenti.

Asioli Franco Presidente Onorario.

Franco Asioli eletto all'unanimità Presidente Onorario. Menzione particolare ed un sentito ringraziamento a Franco Asioli che per ben 24 anni ha guidato la nostra Cooperativa. Eletto presidente il 22 aprile 2001 (sotto foto del Notiziario dell'elezione di allora). Franco Asioli rimane anche Consigliere, come sempre disponibile alla mutualità nei riguardi della Cooperativa e dei Suoi Associati. Ai nuovi eletti gli auguri sinceri per il l'impegno e la responsabilità che li aspetta.

r.b.



OCM MIELE. Aiuto agli apicoltori. Domande entro il 17 ottobre!

**Regione Emilia-Romagna - REG. (UE) N. 2021/2115
E L.R. 4 MARZO 2019, N. 2. ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA N.111/2022. ADEGUAMENTO SOTTOPROGRAMMA REGIONALE POLIENNALE 2023- 2027 PER IL SETTORE DELL'APICOLTURA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO SULL'ANNUALITÀ 2025/2026.**

E' disponibile al SIAG il modulo per la presentazione della domanda di Aiuto del settore MIELE. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata dalla DGR n. 1004 del 23/06/2025, al 17 ottobre 2025.

- Gli aiuti agli apicoltori riguardano gli stessi interventi previsti nelle delibere degli scorsi anni. Si segnala che per la campagna 2025/2026, il bando approvato con la delibera sopra citata, ha attivato nell'ambito dell'Azione B2 l'attività **"B2.2 Alimentazione di soccorso"**, richiedibile dagli apicoltori. Si tratta di aiuti per l'alimentazione di soccorso (candito e scioppo) agli apicoltori che hanno più di 104 alveari. Questo aiuto verrà liquidato se durante l'inverno e la primavera prossima si manifesteranno condizioni climatiche sfavorevoli e documentate da dati dell'ISMEA. (Di seguito alcuni estratti della delibera necessitano 3 preventivi per la congruità del prezzo della B2.2 alimentazione di soccorso... E' stato aumentato il minimo di spesa per fare la domanda di aiuto da 250 a 500: sì. I minimi delle singole azioni non sono stati eliminati ma abbassati a 100 euro; rimane l'eccezione dell'alimentazione di soccorso che ha un minimo di 600euro).

Si sottolinea che per tutte le azioni dell'Intervento B, richieste dagli apicoltori, al fine di attestare il numero minimo di alveari posseduti alla data di presentazione della domanda, è necessario allegare alla domanda la scheda relativa agli alveari registrati che si ottiene dalla sezione Anagrafica o reportistica della BDN sezione apistica.

Nella Banca dati normativa è disponibile il Manuale utente Siag (<https://agreagestione.regione.emilia-romagna.it/open-document/normativa/dettaglio?id=11160&version=1>) per la compilazione delle domande.

Di seguito estratto della Delibera applicativa dell'OCM MIELE.

continua in terza pagina

AVVISO PER I SOCI A.F.A.

Assemblea Generale A.f.a S.a.c. 2025

Il Consiglio d'Amministrazione dell'A.F.A. -ASSOCIAZIONE FORLIVESE APICOLTORI sca- ha deliberato la convocazione, in presenza, dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, in seconda convocazione, vista la prima convocazione andata deserta, come da Statuto Sociale, per

Domenica 5 Ottobre 2025 dalle ore 9,30

a Forlì presso la sede della Cooperativa A.F.A. S.a.c. in via Macero Sauli n. 35 (entrata da via dei Macchiaioli n.

1) col seguente ordine del giorno:

1. Relazione gestionale del Presidente;
2. Presentazione ed approvazione del Bilancio d'esercizio al 30.04.25 e Bilancio di previsione;
3. Determinazione quota annuale 2025;
4. Conferimento miele e attuali problemi di mercato
5. Varie ed eventuali

(Il Presidente Pietro Miliffi)

✂-----

D E L E G A

L'Associato.....
non potendo partecipare all'Assemblea dei Soci dell'A.F.A. - ASSOCIAZIONE FORLIVESE APICOLTORI sca - convocata in seconda convocazione per domenica 5 ottobre 2025 alle ore 9,30 che si terrà, presso la Sede della cooperativa a Forlì in via Macero Sauli n. 35

D E L E G A

il Socio Sig.
conferendogli i più ampi poteri.

Firma del Socio

A fine Assemblea è possibile partecipare al pranzo sociale presso il ristorante " il Fienile" in via le Roma 153 a Forlì con menù fisso romagnolo dal costo di euro 35/persona (prenotazione obbligatoria entro il 25/09/25 telefonando al 0543 721719)

Percorso formativo per operatori ANIMALI DI API-COLTURA (corso organizzato da IZS delle tre Venezie)

Il programma formativo si svolge **interamente online** e si propone di fornire agli operatori del settore apistico conoscenze adeguate in materia di:

1. principali **malattie elencate** degli animali
2. **oneri e obblighi** degli operatori e dei professionisti degli animali
3. principi di **biosicurezza**
4. interazione tra **sanità animale, benessere animale e salute umana**
5. **buone prassi** di allevamento
6. **resistenza ai trattamenti** farmacologici, compresa quella antimicrobica

ai sensi del Decreto ministeriale 6 settembre 2023

Responsabile scientifico: Franco Mutinelli, IZSVe

Il programma si articola in tre moduli formativi online, con **video-lezioni e materiali di approfondimento**.

È previsto il supporto di un tutor tecnologico per facilitare l'accesso e la risoluzione di eventuali problemi tecnici.

Per partecipare è sufficiente un dispositivo (computer, tablet, smartphone) dotato di scheda audio, collegamento Internet e browser aggiornato (es. Google Chrome).

Durata: 18 ore

Avvio: Dicembre 2025

Iscrizioni: Quota per una singola partecipazione: € 130,00
È possibile iscriversi in qualsiasi momento, registrandosi al sito learning.izsvenezie.it

Quota per pacchetti multipli: 100 iscrizioni: sconto 20% / 200 iscrizioni: sconto 30% / 300 iscrizioni: sconto 50%
Per l'acquisto dei pacchetti è necessario contattare l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie



SERVIZI ASSICURATIVI

AGENZIE

RAVENNA OVEST - Cotignola Via Madonna di Genova 39- Tel. 0545 906276
RAVENNA EST - Ravenna Via dell'Aida 20 - Tel. 0544 400704

SUB-AGENZIE

Faenza Via Soldata 1 - Tel. 0545 906062
Lugo Via Quarantola 44 - Tel. 0545 906070
Santo Stefano Via Beveta 16 - Tel. 0545 563383
Russi Via Molinaccio 16 - Tel. 0544 580197

RECAPITI

Presso tutte le rappresentanze del Consorzio Agrario di Ravenna

www.consorzioagrarioravenna.it

dalla prima pagina

Estratto dal BANDO OCM MIELE 2025/2026

1. Beneficiari - requisiti e criteri di ammissibilità

Ai sensi dell'art. 10, comma 1 e dell'Allegato II del Decreto possono accedere ai finanziamenti di cui al presente Avviso, le seguenti tipologie di richiedenti:
– **Apicoltori:** i soggetti di cui all'art. 3 della Legge 24 dicembre 2004, n. 313, cioè *Apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti singoli o anche in forma societaria o cooperativa*, anche per il tramite delle forme associate,

– **Forme Associate:** *Organizzazioni di produttori del settore apistico, le associazioni e le cooperative di apicoltori nonché le loro Unioni e Federazioni, e i Consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP del settore apistico riconosciuti dal Ministero nell'ambito dei prodotti di qualità certificati*

che, al momento della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sede legale nella Regione Emilia-Romagna;
- b) codice fiscale e di partita IVA, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
- c) essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, e scheda di validazione vigente, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF n. 99707 del 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021 e n. 23619 del 10/12/2021 e successive modifiche ed integrazioni del Servizio Competitività delle imprese agricole ad agroalimentari della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna;
- d) essere dotate di una casella di Posta Elettronica Certificata, alla quale la Regione invierà tutte le comunicazioni relative al procedimento amministrativo;
- e) essere iscritti al Registro delle Imprese (CCIAA territorialmente competente): i richiedenti, al momento di presentazione della domanda di aiuto, devono essere iscritti ed attivi nel Registro delle Imprese, salvo nell'ipotesi in cui, nell'anno solare precedente a quello dell'iscrizione, abbiano realizzato o, in caso di inizio attività, prevedano di realizzare, un volume di affari non superiore a euro 7.000 (art. 2, comma 3, Legge n. 77/1977 e art. 34 D.P.R. n. 633/72), costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici e in tutti gli altri casi di esenzione previsti dalla legislazione vigente;
- f) rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente di cui all'art. 5 comma 3 della L.R. n. 15 del 2021;
- g) non essere destinatario di provvedimenti di esclusio-

ne disposti ai sensi della L. R. n. 15/2021;

h) avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva);

i) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla normativa in vigore, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

j) non trovarsi in alcuna delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di condizioni di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

k) non aver presentato rinuncia totale per domande ammesse a contributo sull'intervento settoriale in apicoltura nell'annualità precedente, fatti salvi i casi di circostanze eccezionali o cause di forza maggiore.

Gli **Apicoltori** devono inoltre essere:

l) in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di anagrafe apistica nazionale – BDN sezione apistica; a tal fine si fa riferimento al Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 recante "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429" e successive modifiche e integrazioni e al Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2023 "Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori degli stabilimenti di animali (sistema I&R)" e successive modifiche e integrazioni;

m) possedere un numero minimo di alveari registrati nella BDN sezione apistica pari a **20** (ad eccezioni dei casi indicati nelle schede degli interventi);

n) in regola con le norme igienico-sanitarie previste per i locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare (deliberazione della Giunta regionale n. 165 del 17 febbraio 2017 recante "Linee guida per l'applicazione del pacchetto igiene al settore apistico in Emilia-Romagna e s.m.i."), oppure, in alternativa, che dimostrino di operare secondo modalità ed in ambienti in regola con le norme igienico-sanitarie vigenti, se di terzi.

Potranno beneficiare degli interventi attuati collettivamente per il tramite delle loro Forme associate anche gli apicoltori e gli imprenditori apistici che non sono in possesso della partita IVA - ed anche se in possesso di un numero di alveari censiti inferiori a 20, purché in possesso degli altri requisiti previsti dal presente Avviso.

2. Presentazione della domanda di aiuto

La presentazione delle domande **per l'annualità 2026** dovrà avvenire a partire dalla data di pubblicazione della deliberazione che approva il presente avviso sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-

Romagna (BURERT) e **fino al 17 ottobre 2025**, utilizzando il S.I.A.G - Sistema Informativo dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna (AGREA) secondo le modalità da essa definite.

Gli Apicoltori e le *Forme associate* presentano la domanda di aiuto, sottoscritta dal rappresentante legale, al Settore Agricoltura, Caccia e Pesca dell'ambito territoriale di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, in relazione alla sede legale del richiedente.

La domanda di aiuto deve prevedere una **spesa complessiva minima almeno pari a 500 Euro**. Le richieste dovranno essere fatte sulla base dei fabbisogni di spesa necessari per la realizzazione degli Interventi/azioni nel periodo di riferimento.

Le domande presentate:

- dagli *Apicoltori*, per l'acquisto di beni ed attrezzature,

- dalle *Forme associate* per la realizzazione dei Programmi Operativi che prevedono l'acquisto di beni e attrezzature e/o l'acquisizione di servizi necessari a giustificazione della valutazione di congruità degli importi dichiarati nella domanda, dovranno essere corredate dai **preventivi di spesa (minimo 3)** accompagnati dal quadro di raffronto in cui è indicata la scelta effettuata; il facsimile di quadro di raffronto è riportato nell'**allegato C** al presente Avviso.

Le forme associate, sono escluse dall'obbligo di presentazione dei 3 preventivi per le spese inerenti alle seguenti azioni:

- Azione A.1 e Azione F unicamente per le prestazioni libero professionali (compenso a docenti e relatori, consulenze tecnico/scientifiche) e relativi rimborsi per le spese di missione.

- Azione A.2.

Per le spese relative all'azione B.5, in caso di utilizzo di laboratori di smielatura di terzi, è necessario allegare alla domanda una dichiarazione contenente gli elementi utili per l'identificazione del titolare dei medesimi laboratori e le condizioni che ne attestino l'utilizzo (es. comodato d'uso). È consentito il cambio del laboratorio di smielatura indicato inizialmente previa comunicazione all'ufficio competente dell'ambito territoriale, con le stesse modalità.

La determinazione della spesa ammissibile a contributo è effettuata sulla base dell'importo del preventivo più basso.

I preventivi devono descrivere nel dettaglio le caratteristiche tecniche e tipologiche dei beni, in particolare, devono riportare:

- oggetto della fornitura;
- prezzo;
- data di formulazione;
- estremi della ditta emittente, timbro e sottoscrizione.

I fornitori devono essere iscritti ed attivi nel Registro

delle Imprese italiano (CCIAA territorialmente competente) o al registro delle imprese dello Stato di appartenenza.

Nel caso in cui i preventivi siano stati inviati dal fornitore tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono necessari la data, gli estremi della ditta emittente, il timbro e la sottoscrizione.

I preventivi devono riferirsi ad offerte indipendenti tra loro, omogenee per oggetto, dettagliate, comparabili e non prevedere importi "a corpo".

In caso di preventivi presentati in lingua straniera, gli uffici preposti all'istruttoria potranno chiederne la traduzione ai richiedenti.

È ammessa la presentazione di **un unico preventivo** nei seguenti casi:

a) acquisizione di forniture e attrezzature altamente specializzate o nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile confrontare diverse offerte;

b) acquisizione di beni/attrezzature e di servizi per i quali la concorrenza è assente per motivi tecnici di esclusività.

La ragionevolezza e la congruità dei costi, in questi casi, sarà valutata attraverso una relazione tecnica. A tal fine occorre allegare alla domanda di aiuto:

- dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di presentare 3 preventivi, da parte del richiedente;

e

- relazione tecnica giustificativa, relativa all'assenza di concorrenza per motivi tecnici, indipendentemente dal valore del bene e della fornitura, predisposta da tecnico qualificato del settore apistico, diverso dal richiedente, dai soci della forma associata e dal fornitore del bene.

Tale relazione dovrà contenere la descrizione dell'investimento, le motivazioni tecniche della scelta, oltre ad elementi atti a dimostrare che le alternative risultino più costose o a parità di costi meno efficaci, utili, sicure e/o non raggiungano gli obiettivi, oppure, dare atto dei motivi di assenza della concorrenza e dell'unicità del fornitore in quanto concessionario esclusivo del bene o del servizio.

Cointeressenza: non saranno considerati ammissibili preventivi e fatture di fornitori che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa beneficiaria. In particolare, non saranno considerate ammissibili le spese riconducibili a preventivi e fatture nel caso in cui i fornitori siano:

- persone fisiche che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa beneficiaria quali, ad esempio, soci, rappresentante legale, amministratore unico, membri del CDA;

- società con le quali sussistano rapporti di controllo e/o di collegamento ex art. 2359 c.c. o collegati a procuratori o amministratori con poteri di rappresentanza; tale divieto non si applica nel caso in cui le società fornitrici non prevedono nel proprio Statuto o Atto

costitutivo la divisione degli utili tra i soci.

Per le Attività (riportate nelle diverse Azioni e Interventi) per le quali il richiedente partecipa singolarmente, in qualità di apicoltore o imprenditore apistico o apicoltore professionista singolo o in forma societaria o cooperativa, lo stesso richiedente non può partecipare anche per il tramite della Forma associata; a tal fine verranno verificate le liste degli apicoltori che hanno ricevuto beni ed attrezzature e servizi dalla forma associata.

Spese di modico importo: ad eccezione per l'attività "B2.2 Alimentazione di soccorso" e per l'acquisto di materiale biologico, per i beni il cui valore unitario sia al massimo di 100 euro e per un importo massimo di 1.000 euro di spesa ammissibile, è consentita la presentazione di elenchi di beni anche tramite estrazione dei dati da siti di e-commerce, purché risulti individuabile dalla documentazione l'URL del sito da cui sono state estratte le informazioni, con l'indicazione del prezzo per ciascun bene ed il fornitore. Il criterio di scelta utilizzato è sempre il prezzo più basso.

Infine, le domande di aiuto dovranno essere corredate:

- della specifica documentazione e riportare le informazioni richieste indicate nelle Schede relative agli Interventi finanziabili in relazione alla tipologia di beneficiario e di azione, descritte in Allegato B;
- se del caso, dell'autocertificazione relativa alla recuperabilità o meno dell'IVA, come meglio specificato al successivo paragrafo 8.3;
- dell'eventuale dichiarazione, a firma del legale rappresentante, di omettere la presentazione dei previsti documenti qualora siano già in possesso dell'Amministrazione competente, facendo specifico riferimento alla/e domanda/e a cui detti documenti risultano allegati.

Le domande presentate dalle **Forme associate**, oltre alla suddetta documentazione, devono essere corredate dalla ulteriore seguente documentazione:

- Programma Operativo/relazione tecnica dettagliata degli Interventi ed Azioni da svolgere durante l'annualità, con specificazione dei tempi, delle modalità di realizzazione, indicando anche il numero potenziale di apicoltori beneficiari delle attività di supporto tecnico-specialistico realizzate in forma collettiva;
- copia del verbale del Consiglio di Amministrazione o di specifico atto emanato da parte dell'organo competente (se previsto ed indicato nello statuto) dal quale risulti l'approvazione del Programma Operativo contenente gli Interventi e azioni previsti ed il mandato al rappresentante legale a presentare domanda di contributo all'Amministrazione competente;
- articolazione delle spese per Interventi ed azioni previste nel periodo di riferimento, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale (programma di spesa).

Inoltre, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di rappresentatività stabiliti al paragrafo 1 "Beneficiari – Requisiti e criteri di ammissibilità", le **Forme associate** dovranno allegare alla domanda:

- l'elenco degli apicoltori in possesso di partita IVA, il numero totale di alveari censiti, come risultanti dal censimento 2024 nella BDN, posseduti dai soci e l'estratto del libro dei soci.
- copia dell'atto costitutivo e statuto, qualora non depositato al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o nell'Anagrafe delle Aziende Agricole della Regione Emilia-Romagna.

3. Presentazione della domanda di aiuto

La presentazione delle domande **per l'annualità 2026** dovrà avvenire a partire dalla data di pubblicazione della deliberazione che approva il presente avviso sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) e **fino al 17 ottobre 2025**, utilizzando il S.I.A.G - Sistema Informativo dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna (AGREA) secondo le modalità da essa definite.

Gli Apicoltori e le **Forme associate** presentano la domanda di aiuto, sottoscritta dal rappresentante legale, al Settore Agricoltura, Caccia e Pesca dell'ambito territoriale di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, in relazione alla sede legale del richiedente.

La domanda di aiuto deve prevedere una **spesa complessiva minima almeno pari a 500 Euro**. Le richieste dovranno essere fatte sulla base dei fabbisogni di spesa necessari per la realizzazione degli Interventi/azioni nel periodo di riferimento.

Le domande presentate:

- dagli **Apicoltori**, per l'acquisto di beni ed attrezzature,
- dalle **Forme associate** per la realizzazione dei Programmi Operativi che prevedono l'acquisto di beni e attrezzature e/o l'acquisizione di servizi necessari a giustificazione della valutazione di congruità degli importi dichiarati nella domanda, dovranno essere corredate dai **preventivi di spesa (minimo 3)** accompagnati dal quadro di raffronto in cui è indicata la scelta effettuata; il facsimile di quadro di raffronto è riportato nell'**allegato C** al presente Avviso.

Le forme associate, sono escluse dall'obbligo di presentazione dei 3 preventivi per le spese inerenti alle seguenti azioni:

- Azione A.1 e Azione F unicamente per le prestazioni libero professionali (compenso a docenti e relatori, consulenze tecnico/scientifiche) e relativi rimborsi per le spese di missione.
- Azione A.2.

Per le spese relative all'azione B.5, in caso di utilizzo di laboratori di smielatura di terzi, è necessario allegare alla domanda una dichiarazione contenente gli elemen-

ti utili per l'identificazione del titolare dei medesimi laboratori e le condizioni che ne attestino l'utilizzo (es. comodato d'uso). È consentito il cambio del laboratorio di smielatura indicato inizialmente previa comunicazione all'ufficio competente dell'ambito territoriale, con le stesse modalità.

La determinazione della spesa ammissibile a contributo è effettuata sulla base dell'importo del preventivo più basso.

I preventivi devono descrivere nel dettaglio le caratteristiche tecniche e tipologiche dei beni, in particolare, devono riportare:

- oggetto della fornitura;
 - prezzo;
 - data di formulazione;
 - estremi della ditta emittente, timbro e sottoscrizione.
- I fornitori devono essere iscritti ed attivi nel Registro delle Imprese italiano (CCIAA territorialmente competente) o al registro delle imprese dello Stato di appartenenza.

Nel caso in cui i preventivi siano stati inviati dal fornitore tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono necessari la data, gli estremi della ditta emittente, il timbro e la sottoscrizione.

I preventivi devono riferirsi ad offerte indipendenti tra loro, omogenee per oggetto, dettagliate, comparabili e non prevedere importi "a corpo".

In caso di preventivi presentati in lingua straniera, gli uffici preposti all'istruttoria potranno chiederne la traduzione ai richiedenti.

È ammessa la presentazione di **un unico preventivo** nei seguenti casi:

- c) acquisizione di forniture e attrezzature altamente specializzate o nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile confrontare diverse offerte;
- d) acquisizione di beni/attrezzature e di servizi per i quali la concorrenza è assente per motivi tecnici di esclusività.

La ragionevolezza e la congruità dei costi, in questi casi, sarà valutata attraverso una relazione tecnica. A tal fine occorre allegare alla domanda di aiuto:

- dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di presentare 3 preventivi, da parte del richiedente;

e

- relazione tecnica giustificativa, relativa all'assenza di concorrenza per motivi tecnici, indipendentemente dal valore del bene e della fornitura, predisposta da tecnico qualificato del settore apistico, diverso dal richiedente, dai soci della forma associata e dal fornitore del bene.

Tale relazione dovrà contenere la descrizione dell'investimento, le motivazioni tecniche della scelta, oltre ad elementi atti a dimostrare che le alternative risultino più costose o a parità di costi meno efficaci, utili, sicure e/o non raggiungano gli obiettivi, oppure, dare atto dei motivi di assenza della concorrenza e dell'unicità del fornitore in quanto concessionario esclusivo del bene o del servizio.

Cointeressenza: non saranno considerati ammissibili

preventivi e fatture di fornitori che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa beneficiaria. In particolare, non saranno considerate ammissibili le spese riconducibili a preventivi e fatture nel caso in cui i fornitori siano:

- persone fisiche che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa beneficiaria quali, ad esempio, soci, rappresentante legale, amministratore unico, membri del CDA;
 - società con le quali sussistano rapporti di controllo e/o di collegamento ex art. 2359 c.c. o collegati a procuratori o amministratori con poteri di rappresentanza; tale divieto non si applica nel caso in cui le società fornitrici non prevedono nel proprio Statuto o Atto costitutivo la divisione degli utili tra i soci.
- Per le Attività (riportate nelle diverse Azioni e Interventi) per le quali il richiedente partecipa singolarmente, in qualità di apicoltore o imprenditore apistico o apicoltore professionista singolo o in forma societaria o cooperativa, lo stesso richiedente non può partecipare anche per il tramite della Forma associata; a tal fine verranno verificate le liste degli apicoltori che hanno ricevuto beni ed attrezzature e servizi dalla forma associata.

Spese di modico importo: ad eccezione per l'attività "B2.2 Alimentazione di soccorso" e per l'acquisto di materiale biologico, per i beni il cui valore unitario sia al massimo di 100 euro e per un importo massimo di 1.000 euro di spesa ammissibile, è consentita la presentazione di elenchi di beni anche tramite estrazione dei dati da siti di e-commerce, purché risulti individuabile dalla documentazione l'URL del sito da cui sono state estratte le informazioni, con l'indicazione del prezzo per ciascun bene ed il fornitore. Il criterio di scelta utilizzato è sempre il prezzo più basso.

Infine, le domande di aiuto dovranno essere corredate:

- della specifica documentazione e riportare le informazioni richieste indicate nelle Schede relative agli Interventi finanziabili in relazione alla tipologia di beneficiario e di azione, descritte in Allegato B;
- se del caso, dell'autocertificazione relativa alla recuperabilità o meno dell'IVA, come meglio specificato al successivo paragrafo 8.3;
- dell'eventuale dichiarazione, a firma del legale rappresentante, di omettere la presentazione dei previsti documenti qualora siano già in possesso dell'Amministrazione competente, facendo specifico riferimento alla/e domanda/e a cui detti documenti risultano allegati.

Le domande presentate dalle **Forme associate**, oltre alla suddetta documentazione, devono essere corredate dalla ulteriore seguente documentazione:

- Programma Operativo/relazione tecnica dettagliata degli Interventi ed Azioni da svolgere durante l'annualità, con specificazione dei tempi, delle modalità di realizzazione, indicando anche il numero potenziale di apicoltori beneficiari delle attività di supporto tecnico-specialistico realizzate in forma collettiva;
- copia del verbale del Consiglio di Amministrazione

ne o di specifico atto emanato da parte dell'organo competente (se previsto ed indicato nello statuto) dal quale risulti l'approvazione del Programma Operativo contenente gli Interventi e azioni previsti ed il mandato al rappresentante legale a presentare domanda di contributo all'Amministrazione competente;

– articolazione delle spese per Interventi ed azioni previste nel periodo di riferimento, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale (programma di spesa).

Inoltre, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di rappresentatività stabiliti al paragrafo 1 “Beneficiari – Requisiti e criteri di ammissibilità”, le **Forme associate** dovranno allegare alla domanda:

- l'elenco degli apicoltori in possesso di partita IVA, il numero totale di alveari censiti, come risultanti dal censimento 2024 nella BDN, posseduti dai soci e l'estratto del libro dei soci.

- copia dell'atto costitutivo e statuto, qualora non depositato al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o nell'Anagrafe delle Aziende Agricole della Regione Emilia-Romagna.

2.1 Spese ammissibili

Ciascun Intervento/Azione/Attività descritto nell'allegato B, stabilisce le specifiche tipologie di spese ammissibili.

Le spese eleggibili a contributo sono quelle sostenute dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026 compresi.

Non potranno essere ammesse a contributo spese sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto, fatta eccezione, come previsto dall'art. 9 comma 6 del Decreto, per le spese propedeutiche e necessarie alla realizzazione degli Interventi sostenute prima della presentazione della domanda, purché successive alla data del 1° luglio 2025. Si specifica che tali spese devono riguardare la programmazione e l'organizzazione delle attività e delle risorse da impiegare nell'ambito dei programmi operativi da attuare per il presente Avviso.

2.2 Spese non ammissibili

Fermo restando quanto specificato nel presente Avviso pubblico, per ciascun Intervento/Azione/Attività elencati nell'allegato B non sono ammissibili le spese riportate nell'allegato II al Regolamento (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 e nell'allegato III al Decreto ministeriale, ove pertinenti.

4. Priorità e Punteggi

Per l'attribuzione dei punteggi, finalizzati alla definizione degli elenchi di ammissibilità delle domande e alla determinazione delle graduatorie di merito dei diversi Interventi, si dovrà fare riferimento ai punteggi e ai criteri di selezione di seguito indicati, in base a quanto dichiarato nella domanda di aiuto.

Le graduatorie regionali dovranno essere suddivise per Intervento e le domande verranno ordinate in base ai punteggi attribuiti, come di seguito specificato:

4.1 Punteggi da attribuire agli Apicoltori (azioni relative all'Intervento B):

PUNTEGGI/PRIORITA'	B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	<u>Punti</u>
a) Giovane (priorità prevista dal Programma)	X	X	X	X	X	7
b) Attività di apicoltura condotta a titolo prevalente	X	X	X	X	X	7
c) Biologico/QC	X	X	X	X	X	7
d) Numero di alveari censiti posseduti	X	X	X	X	X	Da 1 a 6
e) Esercizio Nomadismo	X	X	X	Non applicabile (requisito di accesso)	X	1
f) Centro aziendale ricadente in aree Natura 2000 o Zone svantaggiate	X	X	X	X	X	0,5
g) Domanda di contributo rimasta inevasa nell'annualità precedente	X	X	X	X	X	9
h) Domanda di contributo presentata per la prima volta nelle ultime cinque annualità	X	X	X	X	X	15
i) Eventi calamitosi:	X	Applicabile se in domanda sono richiesti aiuti per azione B.1 e/o azione B.3	X	Applicabile se in domanda sono richiesti aiuti per azione B.1 e/o azione B.3	Applicabile se in domanda sono richiesti aiuti per azione B.1 e/o azione B.3	16

In particolare, a maggior dettaglio di quanto riportato nella tabella soprastante, i punteggi, riguardano:

a) Giovane

Il riconoscimento della priorità “giovani al di sotto dei 41 anni” che esercitano o intendono esercitare professionalmente l’attività imprenditoriale apistica” è subordinato al possesso di Partita IVA agricola o combinata e all’iscrizione al Registro delle Imprese agricole della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato), fatto salvo i casi di esonero previsti per legge.

Giovani - Società e cooperative

Per le società e le cooperative, la priorità “giovani al di sotto dei 41 anni” è assegnata nel caso di:

- società di persone, qualora almeno il 33% dei soci (con approssimazione al numero superiore) non abbia compiuto 41 anni al momento della presentazione della domanda;
- società di capitali e cooperative, qualora la condizione di età sia rispettata dall’amministratore unico, ove previsto, oppure dal 33% dei membri del consiglio di amministrazione, ivi compreso l’amministratore delegato nel caso l’ordinamento societario preveda tale figura, sempre con approssimazione al numero superiore.

b) Attività di apicoltura condotta a titolo prevalente

L’attività prevalente dell’impresa/beneficiario è quella risultante dal Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. e deve essere l’“apicoltura”. Nel caso in cui il beneficiario sia esonerato dall’iscrizione alla C.C.I.A.A., il possesso di tale priorità andrà dimostrata mediante presentazione di un’apposita attestazione rilasciata da un esperto contabile iscritto in apposito Albo dalla quale si evince, con riferimento alla situazione reddituale del titolare, che l’attività di apicoltura è condotta a titolo prevalente.

c) Produzioni biologiche/produzioni qualità regolamentata (OC)

Per quanto concerne la produzione biologica, i punteggi verranno attribuiti prioritariamente ai beneficiari che risultano iscritti nell’Elenco regionale degli operatori biologici e che immettono sul mercato prodotto biologico (prodotti dell’apicoltura di cui all’Allegato I parte XXII del Reg. (UE) n. 1308/2013) certificato ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018.

Per quanto riguarda i beneficiari che producono, trasformano, conservano e commercializzano miele ottenuto con il metodo della produzione integrata e certificati dall’autorità competente, ai sensi della L.R. n. 28/1999 (marchio Qualità Controllata), il punteggio è attribuibile nel caso in cui il produttore risulti iscritto nell’Elenco regionale dei concessionari autorizzati all’utilizzo del marchio regionale Qualità Controllata per il prodotto miele.

La verifica del requisito di iscrizione ai suddetti elen-

chi si realizza mediante l’interrogazione dei relativi elenchi pubblici sul sito della Regione Emilia-Romagna (Regione Emilia-Romagna Agricoltura, caccia e pesca) e/o mediante specifiche richieste da inoltrare agli uffici preposti all’aggiornamento degli stessi.

d) Numero di alveari censiti posseduti

Da 21 a 50 unità	punti 1
Da 51 a 100	punti 2
Da 101 a 150	punti 3
Da 151 a 300	punti 4
Da 301 a 500	punti 5
Oltre 500	punti 6

e) Esercizio del nomadismo

La priorità prevista per l’esercizio del nomadismo è da attribuire secondo quanto previsto al successivo paragrafo 5.

f) Centro aziendale ricadente in Aree Natura 2000 o Aree svantaggiate

La priorità per il soggetto ricadente in aree Natura 2000 individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE (“direttiva uccelli”) e della direttiva 92/43/CEE (“direttiva habitat”) e/o zone svantaggiate ai sensi dell’art. 32, paragrafo 1, del Reg. UE n. 1305/2013 (ex Dir. 75/268/CEE) dovrà essere attribuita in relazione all’ubicazione del centro aziendale del richiedente. Per centro aziendale è da intendersi la zona (Comune, località) in cui hanno sede il laboratorio di smielatura e/o i locali per il magazzinaggio delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività di allevamento, come risultanti da documentazione catastale.

g) Domanda rimasta inevasa

Si intende una domanda non finanziata per insufficienza totale di risorse finanziarie nell’annualità precedente.

h) Prima domanda:

Si intende domanda di contributo presentata per la prima volta nelle ultime cinque annualità

i) Eventi calamitosi.

Il punteggio di priorità per “a) soppressione di colonie infette a seguito di pesti diffuse o infestazioni degli apiari con provvedimenti emanati dall’Autorità sanitaria competente o per danni derivanti da aggressori dell’alveare acclarati da provvedimenti emanati dall’Autorità o Enti competenti; b) mortalità di api a seguito di avvelenamenti da fitofarmaci; c) condizioni climatico- ambientali avverse (avversità atmosferiche-eventi eccezionali – calamità naturali)_sarà attribuito alle domande che prevedono la richiesta di contributo per l’acquisto di nuove arnie e/o di materiale apistico vivo per la ricostituzione del patrimonio apistico per-

so – famiglie o nuclei - (B.1 e B.3), o congiuntamente ad altre attrezzature (B.2, B.4 e B.5), esclusivamente per imprese apistiche che, nei 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, diano evidenza di aver subito:

- la soppressione di colonie infette a seguito di pesti diffusive o infestazioni degli apiari, mediante:
 - regolare denuncia per focolaio di peste americana o europea all'Autorità sanitaria competente e nei confronti dei quali è stata disposta la distruzione delle famiglie infette, secondo le disposizioni sanitarie vigenti;
 - certificato di estinzione del focolaio o altri provvedimenti emessi da parte dei servizi veterinari dell'ASL competente per territorio attestanti la distruzione delle famiglie di api;
 - i danni derivanti da aggressori dell'alveare acclarati da provvedimenti emanati dall'Autorità o Enti competenti che danno atto dell'insorgenza o manifestazione di eventi dannosi per le api;
 - la mortalità di api a seguito di avvelenamenti da fitofarmaci mediante:
 - regolare denuncia ai servizi veterinari delle ASL competenti per territorio, secondo le modalità indicate dal Piano regionale per la gestione di segnalazioni;
 - di mortalità/spopolamento (nota del Servizio regionale Prevenzione collettiva e sanità pubblica – Area Sanità veterinaria ed igiene degli alimenti - del 27/04/2017, prot. PG.2017.314219);
 - presentazione degli esiti delle analisi di laboratorio o di altra documentazione da cui si evince che la mortalità delle api è stata causata a seguito di avvelenamenti da inquinanti ambientali (referti analitici, verbali ASL, ecc.);
 - danni all'allevamento delle api e alla produzione apistica a seguito di condizioni climatico- ambientali avverse (avversità atmosferiche – eventi eccezionali – calamità naturali) ed in grado di dimostrare che i propri apiari, regolarmente registrati e georeferenziati nel sistema dell'anagrafe apistica della BDN, erano situati nelle zone delimitate e nei periodi di tempo indicati in almeno uno dei seguenti provvedimenti, indicando anche gli estremi dell'atto, emanati da:
 - Presidenza del Consiglio dei Ministri che dichiara lo Stato di Emergenza nei territori;
 - Amministrazioni competenti ai sensi del "D.lgs. n. 102/2004 come modificato dal D.lgs. n. 82/2008 e dal D.lgs. n. 32/2018" che propone la declaratoria eccezionalità per eventi atmosferici che hanno colpito i territori, delimitando le zone danneggiate e individuando le provvidenze applicabili";
 - Amministrazioni competenti ai sensi della "Legge 296/2006 art. 1 comma 1079", che individua gli eventi e delimita le zone danneggiate a seguito degli eventi atmosferici".
- Si precisa che gli eventi o i danni, in relazione ai

quali è attribuita una priorità nell'assegnazione delle risorse, devono essersi manifestati entro i 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Nel caso di acquisto di attrezzature o materiale apistico vivo da parte di Apicoltori in forma societaria e/o cooperativa i punteggi relativi alle priorità di cui alle lettere a), b), e c), potranno essere attribuiti se riferiti alla maggioranza dei soci (oltre il 50%).

A parità di punteggio, si farà riferimento alla minore età del richiedente (nel caso in cui i richiedenti abbiano la stessa età si farà riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto).

8.1 Vincoli di destinazione e di uso

I beni materiali e immateriali quali, ad esempio, l'hardware, le attrezzature e apparecchiature varie, gli arredi per locali, i software ed i siti WEB, ad uso specifico dell'azienda apistica o della Forma associata, finanziati attraverso il presente avviso pubblico e il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda o in possesso della Forma associata, per un periodo minimo, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali. Tale periodo minimo è fissato in **un anno** per il materiale biologico (api regine) e per i beni immateriali e, ai sensi della L.R. 15/2021, in **cinque anni** per i beni materiali.

Per l'applicazione delle suddette disposizioni si applica l'art. 10 della L.R. n. 15/2021, in particolare, il vincolo decorre dalla data di pagamento a saldo dei contributi.

In caso di dismissione o mutamento di destinazione e di uso dei beni finanziati prima della scadenza del vincolo, su preventiva richiesta del beneficiario, si applica una riduzione del contributo. Per la determinazione della riduzione da applicare, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo; il parametro della durata, invece, è calcolato in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati, secondo la seguente tabella:

Riduzioni da applicare in caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento

Gravità	Entità	Durata del mancato rispetto del vincolo	Percentuale di riduzione
Alto	Alto	fino ad 1 anno	20%
		da 1 a 2 anni	40%
		da 2 a 3 anni	60%
		da 3 a 4 anni	80%
		maggiore di 4 anni	100%

In caso di mancata richiesta preventiva da parte del beneficiario dell'autorizzazione alla dismissione, si procede con la revoca del contributo, come disposto al **paragrafo 9.2 Revoche**.

8.3 Ammissibilità importo IVA

Tutti i contributi a favore dei beneficiari dovranno essere calcolati sulle spese ritenute ammissibili al netto dell'IVA, eccezion fatta per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari (a tal fine il beneficiario deve presentare autocertificazione indicando la norma che prevede la non applicabilità dell'IVA), tenuto conto che l'IVA, se potenzialmente recuperabile (ancorché effettivamente non recuperata), non è mai una spesa ammissibile. Tale condizione particolare dovrà comunque essere attestata sia in fase di presentazione della domanda di aiuto - per la quantificazione della spesa ammissibile e del relativo contributo concedibile - che in fase di presentazione della domanda di pagamento per l'istruttoria finalizzata alla liquidazione del contributo.

La documentazione di spesa presentata deve essere riferita esclusivamente alle attività oggetto di contributo.

SCHEDA INTERVENTO B

Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali

Per l'annualità 2026 vengono attivate le azioni B1, B2, B3, B4 e B5.

AZIONE B.1 – Lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare

Tipologia di attività

1. Acquisto di arnie antivarroa con fondo a rete e attrezzature per somministrazione farmaci.
2. Acquisto di attrezzatura scanner per il conteggio delle varroe.
3. Sterilizzazione delle arnie ed attrezzature apistiche.
4. Acquisto degli idonei farmaci veterinari.

Beneficiari

-Apicoltore per la sola attività 1.

-Forme associate (anche se non in possesso dei requisiti minimi di rappresentatività, come previsto al paragrafo 1 "Beneficiari") per le attività 2, 3 e 4. Destinatari finali delle attività sono gli apicoltori. Ai fini della successiva cessione dei prodotti ad uso veterinario per l'apicoltura ai propri associati, l'importo richiesto all'apicoltore da parte delle forme associate per l'acquisto del bene non può essere superiore alla differenza tra la spesa fatturata per l'acquisto del bene e il contributo pubblico ricevuto. Tutti gli altri beni materiali e immateriali finanziati alle Forme associate devono rimanere di proprietà di

queste ultime ed essere destinati a beneficio dei soci.

Limiti e condizioni

Bene/servizio	Spesa massima ammissibile
Arnia con fondo a rete, cad.	Euro 120,00
Arnia con fondo a rete, completa di melario e telaini, cad.	Euro 150,00
Attrezzatura per distribuzione farmaco	Euro 8,00
Varroa scanner	Euro 5.000,00
Sterilizzazione	Euro 4.000,00
Farmaci	Euro 50.000,00 per forma associata; Euro 10.000,00 per alveari trattati/apicoltore Euro 10,00 per alveare

Percentuale di contributo: 60% per gli apicoltori; 75% per le forme associate.

ATTIVITÀ 1.

Gli aiuti per l'acquisto di arnie antivarroa con fondo a rete potranno essere richiesti dagli Apicoltori.

Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione del presente avviso, di garantire potenzialmente un maggior soddisfacimento delle richieste e favorire la messa in produzione delle arnie finanziate ("da arnia ad alveare"), è ammesso l'acquisto di arnie antivarroa per un numero non inferiore a 15 e non superiore a 100 (salvo nei casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore).

Limitazione dell'aiuto in caso di forme di indennizzo a seguito di eventi calamitosi.

Nel caso in cui al beneficiario richieda la priorità **i) Eventi calamitosi** – così come meglio specificate al paragrafo 4 - gli aiuti per la ricostituzione delle attrezzature perdute potranno essere concessi, nel rispetto delle percentuali previste e comunque fino alla concorrenza massima del 100% dell'importo del danno subito, tenuto conto di eventuali aiuti concessi allo stesso titolo dalle Amministrazioni pubbliche o da polizze assicurative.

Le arnie finanziate dovranno essere messe in produzione entro la fine della stagione produttiva dell'annualità di riferimento, fatto salvo:

- il verificarsi di circostanze eccezionali o di forza maggiore dimostrabili, così come descritte al paragrafo 8.2;
- il verificarsi di particolari condizioni climatico – ambientali avverse, o di allevamento tali da non permettere il popolamento delle arnie (tali circostanze

andranno dimostrate con la documentazione prevista al paragrafo 4 per le fattispecie di priorità **i) Eventi calamitosi**.

In tal caso, in capo al beneficiario permane l'obbligo di garantire il popolamento delle stesche nell'annualità successiva a quella del finanziamento, pena la restituzione degli aiuti, secondo quanto stabilito dall'art. 9 della L.R. n. 15/2021; a tal fine, i Settori competenti provvederanno a segnalare ad AGREA i nominativi delle imprese ricadenti in tale fattispecie, le quali saranno inserite nell'elenco, predisposto dall'Organismo Pagatore, delle imprese da sottoporre ai controlli ex-post.

Non sono ritenute ammissibili:

- le spese relative all'acquisto di arnie e attrezzature usate, né spese di manutenzione, riparazione e trasporto delle stesse;
- la spesa relativa all'acquisto di materiale necessario per la costruzione in proprio e/o in economia delle arnie.

ATTIVITÀ 2.

Gli aiuti previsti per le attrezzature per il conteggio delle varroe (varroa scanner) potranno essere richiesti esclusivamente dalle Forme associate che intendono fornire agli apicoltori un servizio di supporto tecnico-specialistico in forma collettiva, prevedendone eventualmente l'utilizzo anche per attività di ricerca o sperimentazione, al fine di favorire un'efficace azione di prevenzione e di lotta della varroasi, e di valutazione sul corretto uso dei farmaci veterinari e delle tecniche impiegate.

Qualora tale attrezzatura non sia direttamente acquistabile sul mercato, ma accessibile attraverso altre forme (es. acquisizione di servizio, ecc.), tra la Forma associata ed il fornitore dell'attrezzatura deve essere sottoscritto apposito contratto che descriva l'oggetto, i tempi e le modalità della fornitura, i costi e la durata del rapporto, da presentare in sede di rendiconto. Il riconoscimento delle relative spese decorre dalla data di sottoscrizione del contratto.

ATTIVITÀ 3.

Sono ammissibili le spese sostenute per la sterilizzazione e il risanamento delle arnie e del materiale apistico, con esclusione delle spese di trasporto, così come previsto all'Allegato III del Decreto.

AZIONE B.2 – Prevenzione avversità climatiche

Tipologia di attività

1. Prevenzione avversità climatiche: acquisto di strumenti e attrezzature digitali per l'allevamento delle api.
2. Alimentazione di soccorso secondo le modalità previste dal PSP.

Beneficiari

- **Apicoltore**. Per l'attività 2, il numero minimo di alveari registrati nella BDN-sezione apistica alla data di presentazione della domanda di aiuto deve essere superiore a 104.

- **Forme associate** solo per l'attività 1 (anche se non in possesso dei requisiti minimi di rappresentatività, come previsto al paragrafo 1 "Beneficiari"). I beni materiali e immateriali finanziati alle Forme associate devono rimanere di proprietà di queste ultime ed essere destinati a beneficio dei soci.

ATTIVITÀ 1

Limiti e condizioni

Spesa massima ammissibile:

- per forma associata: Euro 3.000,00
- per apicoltore: Euro 3.000,00

Percentuale di contributo: 60% per gli apicoltori; 75% per le forme associate.

Le attrezzature riguardano strumenti di avvertimento e supporto decisionale (DSS) capaci di fornire informazioni sullo stato generale delle famiglie, delle produzioni e dell'ambiente circostante agli apiari nelle aree in cui operano gli apicoltori, ottimizzare i tempi e i costi di gestione degli apiari, migliorare la qualità del lavoro dell'apicoltore, favorire una più efficace gestione della salute degli alveari, ed il controllo geolocalizzato da remoto degli alveari anche contro i furti. In tale contesto possono essere utilizzati e finanziati, ad esempio, sistemi di monitoraggio da remoto del peso degli alveari che consentono di tenere sotto controllo lo sviluppo e la produzione dell'alveare.

Le spese sono inerenti all'acquisto o fruizione delle tecnologie necessarie, delle attrezzature hardware (escluso PC/elaboratore elettronico) e software integrati o funzionali all'utilizzo delle stesse.

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti attrezzature nei limiti di spesa massima stabiliti:

- sistemi di alert
- centraline
- sistemi di monitoraggio agrometeorologico
- attrezzature e software per il monitoraggio da remoto degli apiari

La documentazione specifica e le informazioni rese con la domanda di aiuto, le indicazioni previste per l'espletamento delle attività di controllo tecnico - amministrativo e/o in loco, e le ulteriori condizioni da rispettare per la liquidazione dei contributi sono stabiliti al termine della scheda Intervento B.

ATTIVITÀ 2

Limiti e condizioni

Spesa minima ammissibile per apicoltore: Euro 600,00

Spesa massima ammissibile per apicoltore: Euro 10.000,00

Unità	Massimo ammissibile da bando per unità
Kg di candito/sciropo zuccherino	1,5 euro
Alveare	5 Kg

Percentuale di contributo: 50% per gli apicoltori
Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di candito o di sciropi zuccherini, reperibili in commercio ed autorizzati per la somministrazione agli alveari, esclusivamente nei casi accertati di "crisi climatica" così come definita all'art. 2 del Decreto ministeriale.

Ai fini della concessione, per il calcolo dell'importo della spesa ammissibile nella domanda di aiuto è richiesto di indicare:

- il numero di alveari per i quali si chiede l'aiuto; tale numero non può essere superiore al numero di alveari detenuti, attestati con la documentazione obbligatoria necessaria per la dimostrazione del possesso del numero minimo per accedere all'attività B2.2, allegata alla domanda;
- la quantità unitaria di candito/sciropo zuccherino (kg/alveare), nei limiti del massimale sopraindicato;
- il prezzo unitario (euro/kg di candito o sciropo zuccherino) come risultante dal preventivo con l'importo più basso.

Ai sensi del par. 3 art. 7 del Decreto il Ministero con proprio provvedimento approva la relazione di ISMEA che stabilisce la quantità di alimentazione di soccorso massima nonché il prezzo massimo unitario nazionale, calcolato come media nazionale, finanziabili per Regione e Provincia autonoma.

Ai fini della liquidazione dell'aiuto, per il calcolo dell'importo della spesa ammissibile sono considerati:

- la quantità unitaria di candito/sciropo zuccherino (kg/alveare) più bassa tra quella richiesta e oggetto di concessione in domanda di aiuto e quella indicata nel provvedimento ministeriale sopracitato;
- il prezzo più basso (euro/kg di candito o sciropo zuccherino) tra quello risultante dal preventivo più basso in domanda di aiuto e quello indicato nel provvedimento ministeriale.

Nel caso in cui il provvedimento ministeriale sopracitato riporti che nell'annata di riferimento non vi sia stata necessità di ricorrere all'alimentazione di soccorso, la concessione dell'aiuto per l'attività B2.2 non verrà riconosciuto alcun importo ammissibile in liquidazione. Tale eventualità non comporta penalità nei confronti del beneficiario.

Al fine di attestare il numero minimo di alveari posseduti alla data della domanda di aiuto, alla domanda di aiuto deve essere allegata la scheda relativa agli

alveari registrati che si ottiene dalla sezione Anagrafica/Attività apicoltura della BDN sezione apistica.

La documentazione specifica e le informazioni rese con la domanda di aiuto, le indicazioni previste per l'espletamento delle attività di controllo tecnico - amministrativo e/o in loco, e le ulteriori condizioni da rispettare per la liquidazione dei contributi sono stabiliti al termine della scheda Intervento B.

AZIONE B.3 - Ripopolamento patrimonio apistico: acquisto di sciami, nuclei, pacchi d'api ed api regine certificati

Tipologia di attività

1. Acquisto di sciami/nuclei, pacchi d'api e api regine della sottospecie *Apis mellifera ligustica*.

Per la corretta individuazione ed ammissibilità degli interventi, le tipologie di materiale apistico vivo sono definite dall'art. 2, comma 2 del Decreto.

2. Acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione.

Beneficiari

-Apicoltore

-Forme associate (anche se non in possesso dei requisiti minimi di rappresentatività, come previsto al paragrafo 1 "Beneficiari") solo per l'acquisto di api regine. Ai fini della successiva cessione del materiale ai propri associati, sono ammessi gli acquisti, da parte delle Forme associate, del materiale biologico; a tal proposito l'importo richiesto all'apicoltore per l'acquisto del bene non può essere superiore alla differenza tra la spesa fatturata per l'acquisto del bene e il contributo pubblico ricevuto di cui all'allegato II. Tutti gli altri beni materiali e immateriali finanziati alle Forme associate devono rimanere di proprietà di queste ultime ed essere destinati a beneficio dei soci.

ATTIVITÀ 1.

Limiti e condizioni

Spesa massima ammissibile:

- per regina: Euro 20,00
- per nucleo o sciame con regina: Euro 130,00

Limiti di spesa ammissibile per beneficiario:

spesa minima ammissibile: Euro 100,00 - spesa massima ammissibile: Euro 10.000,00

Tasso massimo di ripopolamento in totale (salvo nei casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore): 25% degli alveari detenuti e registrati, risultanti nella BDN alla data di presentazione della domanda di sostegno (da comprovare con scarico da BDN), con un minimo di 5 regine. Nel caso di forme associate il riferimento è al singolo apicoltore beneficiario finale:

la forma associata deve garantire che il numero di api regine distribuite rispetti il limite del 25% degli alveari registrati risultanti nella BDN per ciascun singolo beneficiario.

Percentuale di contributo: 60% per gli apicoltori; 75% per le forme associate.

Gli interventi sono rivolti a tutti gli apicoltori interessati a ripopolare o ad incrementare il patrimonio apistico aziendale.

Secondo quanto previsto all'art. 5, comma 4 del Decreto, il materiale biologico (nuclei, pacchi di api, api regine) è ammesso al contributo a condizione che, al momento dell'acquisto, sia corredato da certificazione attestante l'appartenenza delle api alla sottospecie autoctona *Apis mellifera ligustica* rilasciata dal CREA – Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente di Bologna o da soggetti che abbiano accreditato l'analisi di classificazione della sottospecie di *Apis mellifera* presso Accredia. L'art. 5, comma 4, stabilisce che gli apiari di destinazione del materiale biologico acquistato dovranno rimanere all'interno dei suindicati territori.

Il periodo minimo di vincolo di destinazione d'uso e di proprietà per il materiale biologico e le relative norme sono stabilite stabilito al paragrafo 8.1.

Le api regine devono essere marchiate con il colore stabilito per l'annualità cui si riferisce l'Avviso pubblico o anche dell'anno precedente per le regine dei nuclei.

Gli aiuti richiesti dalle forme associate potranno riguardare esclusivamente l'acquisto di api regine e sono finalizzati a fornire ai soci apicoltori un servizio di supporto tecnico-specialistico in forma collettiva, e favorire un'efficace azione per quanto riguarda la tutela ed il miglioramento genetico della sottospecie autoctona di *Apis mellifera ligustica*.

In tal caso, le forme associate possono svolgere solo un'attività di tramite tra il fornitore di materiale apistico vivo (allevatore di api regine a scopo commerciale) ed il socio apicoltore; l'approvvigionamento delle api regine deve essere effettuato attraverso il fornitore individuato per l'erogazione del servizio, e le api regine verranno consegnate agli apicoltori soci e da questi impiegati nelle proprie arnie.

Pertanto, le forme associate che intendono richiedere il contributo sulle spese per l'acquisto di api regine devono procedere preventivamente alla scelta dei fornitori di tale materiale apistico vivo, ed è ammesso a contributo esclusivamente il materiale per il quale la forma associata è in grado di dimostrare la consegna all'apicoltore da parte del fornitore stesso, che sarà tracciata dalla lista dei DDT emessi per fattura.

Limitazione dell'aiuto in caso di forme di indennizzo a seguito di eventi calamitosi.

Nel caso in cui al beneficiario sia riconosciuta la pri-

orità **i) Eventi calamitosi** – così come meglio specificate al paragrafo 5 - gli aiuti per la ricostituzione del patrimonio apistico perso potranno essere concessi, nel rispetto delle percentuali previste e comunque fino alla concorrenza massima del 100% dell'importo del danno subito, tenuto conto di eventuali aiuti concessi allo stesso titolo dalle Amministrazioni pubbliche o da polizze assicurative

La documentazione specifica e le informazioni rese con la domanda di aiuto, le indicazioni previste per l'espletamento delle attività di controllo tecnico - amministrativo e/o in loco, e le ulteriori condizioni da rispettare per la liquidazione dei contributi sono stabiliti al termine della scheda Intervento B.

ATTIVITÀ 2.

Ai fini del finanziamento di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione sono ammissibili a finanziamento, nei limiti di spesa massima stabiliti, le seguenti attrezzature o loro equivalenti:

Attrezzatura
Arnette di fecondazione
Incubatrici da laboratorio e da trasporto
Strumenti per l'inseminazione artificiale
Gabbiette di confinamento dell'ape regina

Limiti di spesa ammissibile per beneficiario:

spesa minima ammissibile: Euro 100,00 - spesa massima ammissibile: Euro 3.000,00

Percentuale di contributo: 60% per gli apicoltori; 75% per le forme associate.

Gli interventi sono rivolti a tutti gli apicoltori interessati a ripopolare o ad incrementare il patrimonio apistico aziendale.

Gli aiuti richiesti potranno riguardare esclusivamente l'acquisto di attrezzatura finalizzata alla tutela ed il miglioramento genetico della sottospecie autoctona di *Apis mellifera ligustica*.

La documentazione specifica e le informazioni rese con la domanda di aiuto, le indicazioni previste per l'espletamento delle attività di controllo tecnico - amministrativo e/o in loco, e le ulteriori condizioni da rispettare per la liquidazione dei contributi sono stabiliti al termine della scheda Intervento B.

AZIONE B.4 – Razionalizzazione della transmanza: acquisto di arnie, di attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo

Tipologia di attività

1. Acquisto macchine, attrezzature e materiali vari specifici per l'esercizio del nomadismo

Beneficiari - Apicoltore

Limiti e condizioni

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti attrezzature nei limiti di spesa massima stabiliti:

Attrezzatura	Spesa massima ammissibile
Muletto elevatore o similari motorizzati e non, cad.	Euro 20.000,00
Gru o dispositivi similari, cad.	Euro 20.000,00
Bancale e supporti adatti alla movimentazione, cad.	Euro 200,00
Rimorchio, cad.	Euro 6.000,00
Sponda idraulica, cad.	Euro 8.000,00
Carrello porta melari, cad.	Euro 100,00
Vasca porta melario in acciaio inox per uso alimentare, cad.	Euro 40,00

Spesa massima ammissibile per beneficiario per macchine ed attrezzature: Euro 22.000,00. Percentuale di contributo: 60% della spesa ammessa per gli apicoltori.

L'accesso al beneficio per l'acquisto di attrezzature previste per l'esercizio del nomadismo è subordinato e vincolato all'esercizio della pratica del nomadismo in base alle registrazioni effettuate nella Banca Dati Apistica nazionale, secondo quanto disciplinato dal Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e successive modifiche e integrazioni e al Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2023 "Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori degli stabilimenti di animali (sistema I&R)" e successive modifiche e integrazioni.

Per l'acquisto di muletto elevatore o similari motorizzati o non, gru o dispositivi similari, rimorchio utili per la movimentazione delle arnie/melari, il richiedente dovrà dimostrare il possesso di un numero minimo di alveari registrati, risultanti nella BDN, pari a 100, comprese eventualmente le arnie richieste nell'ambito dell'azione

B.1 e finanziate con la domanda di contributo, purché le medesime siano messe in produzione entro la fine della stagione produttiva dell'annualità di riferimento e fatti i salvi i casi particolari, così come sopra stabilito nella scheda dell'azione B.1. Si precisa che, nel caso in cui le arnie non siano messe in produzione nell'annualità del finanziamento, o in quella successiva nei casi particolari previsti all'azione B.1, la restituzione degli aiuti riguarderà sia gli importi erogati per le arnie che per le attrezzature.

È ammissibile la spesa per impianti di sollevamento idraulico delle arnie da montare su macchina operatrice o altro veicolo.

La documentazione specifica e le informazioni rese con la domanda di aiuto, le indicazioni previste per l'espletamento delle attività di controllo tecnico - amministrativo e/o in loco, e le ulteriori condizioni da rispettare per la liquidazione dei contributi sono stabiliti al termine della scheda Intervento B.

AZIONE B.5 - Acquisto di attrezzature per la conduzione dell'apiario ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e di attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura

Tipologia di attività

1. Acquisto di attrezzature per la conduzione dell'apiario ed il miglioramento delle condizioni di lavoro;
2. Acquisto di attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura.

Beneficiari

- Apicoltore

- **Forme associate** (anche se non in possesso dei requisiti minimi di rappresentatività, come previsto al paragrafo 1 "Beneficiari"). Le Forme associate potranno richiedere gli aiuti per le suddette tipologie di attività al fine di fornire ai soci apicoltori un servizio di supporto tecnico-specialistico in forma collettiva, prevedendone eventualmente l'utilizzo anche per attività didattico- dimostrative, di ricerca o sperimentazione.

Limiti e condizioni

ATTIVITÀ 1.

Ai fini del finanziamento di attrezzature per la conduzione dell'apiario ed il miglioramento delle condizioni di lavoro sono ammissibili a finanziamento, nei limiti di spesa massima stabiliti, le seguenti attrezzature o loro equivalenti:

Attrezzatura	Spesa massima ammissibile
Soffiatore o attrezzatura con medesima finalità, cad.	Euro 800,00
Sceratrice, cad. , cad.	Euro 1.200,00
Arnetta portasciame in legno	Euro 45,00
Melario completo, cad.	Euro 30,00
Melario vuoto, cad.	Euro 15,00
Escludi regina , cad.	Euro 10,00
Apiscampo, cad.	Euro 22,00
Sublimatore, cad.	Euro 450,00
Aspira sciami, cad.	Euro 1.500,00

Marchio a fuoco per arnia con bruciatore e caratteri, cad.	Euro 450,00
Bancale per melari, cad.	Euro 200,00
Macchine agevolatrici per la movimentazione e stoccaggio dei materiali (carrello, motocarriola, transpallets, sollevatori), cad.	Euro 10.000,00
Dispositivi di protezione individuale (DPI) (tuta, maschera, scarpe, guanti, ecc.) ad esclusione del materiale monouso, cad.	Euro 300,00

Per attrezzature non elencate nell'elenco suindicato in sede di istruttoria si valuterà la congruità dell'attrezzatura e della spesa ammissibile.

Per l'acquisto di melari (vuoti o completi di telaini) potranno essere ammissibili, considerando un numero massimo di 4 melari per ogni alveare censito.

Spesa ammissibile per beneficiario: minima 100,00

Euro - massima 13.000,00 Euro

Percentuale di contributo: 60% per gli apicoltori; 75% per le forme associate

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature, o di mera sostituzione delle stesse;
- spese di trasporto per la consegna dei materiali;
- materiale di imballaggio;
- attrezzature hardware (PC) e software non integrati o non funzionali all'utilizzo delle attrezzature acquistate;
- attrezzature/dotazioni usate;
- attrezzatura il cui uso è ritenuto generico e non specifico per il miglioramento dell'attività dell'apicoltore.

ATTIVITÀ 2.

Acquisto di attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura.

Sono ammissibili a finanziamento, nei limiti di spesa massima stabiliti, le seguenti attrezzature o loro equivalenti:

Attrezzatura
Macchine e attrezzature relativi a processi di estrazione
Macchinario o linea di confezionamento e/o etichettatura e/o tappatura
Attrezzatura per il trattamento e la conservazione del miele e degli altri prodotti dell'alveare

Spesa ammissibile per beneficiario: massima Euro 30.000,00

Spesa ammissibile per singola attrezzatura: minima Euro 250,00

Percentuale di contributo: 60% per gli apicoltori; 75% per le forme associate

Il contributo per le attrezzature destinate ai laboratori di smielatura per la lavorazione, confezionamento e conservazione dei prodotti dell'apicoltura, è ammissibili a favore di:

- delle **Forme associate** (con lo scopo di fornire un supporto tecnico ed un servizio agli apicoltori attraverso la realizzazione ed il funzionamento di smielerie sociali);
- degli **Apicoltori** con attività apistica anche non esclusiva (es. aziende apistiche che smielano anche per conto terzi o trasformano prodotti dell'apicoltura), alle seguenti ulteriori condizioni rispetto a quelle elencate al paragrafo 1 "Beneficiari":

- essere gestore del laboratorio di smielatura (soggetto responsabile della notifica all'autorità sanitaria competente dell'inizio dell'attività di smielatura e confezionamento del miele) che deve essere ubicato nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- detenere, al momento della presentazione della domanda, un numero minimo di alveari registrati nella BDN, pari a 100 in pianura o 50 in "zone svantaggiate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, del Reg. UE n. 1305/2013 (ex Dir. 75/268/CEE)" (nel caso delle Forme associate il dato degli alveari è riferito a quello detenuto, indirettamente, dai soci apicoltori con almeno una postazione stanziale di apiari in Regione).

Gli investimenti possono configurarsi come:

- primo acquisto di attrezzature o mezzi di produzione;
- sostituzione di attrezzature o mezzi di produzione obsoleti, a condizione che tale sostituzione determini un miglioramento tecnologico e funzionale degli stessi.

Le spese ammissibili dovranno essere riferite sempre ed esclusivamente all'acquisto di attrezzature/mezzi di produzione nuovi destinati esclusivamente alla lavorazione, confezionamento e conservazione dei prodotti dell'apicoltura, così come definiti nell'Allegato I parte XXII del Reg. (UE) n. 1308/2013; inoltre, sono ammissibili spese per i programmi informatici integrati o funzionali all'utilizzo delle attrezzature acquistate.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature, o di mera sostituzione delle stesse;
- spese di trasporto per la consegna dei materiali;
- materiale di imballaggio;
- attrezzature hardware e software non integrati o non funzionali all'utilizzo delle attrezzature acquistate;
- attrezzature/dotazioni usate;

La documentazione specifica e le informazioni rese con la domanda di aiuto, le indicazioni previste per l'espletamento delle attività di controllo tecnico - amministrativo e/o in loco, e le ulteriori condizioni da rispettare per la liquidazione dei contributi sono stabiliti al TERMINE DELLA SCHEDA INTERVENTO B.

QUOTA SOCIALE ARA 2025

Si invitano i Soci a provvedere immediatamente al pagamento della quota sociale 2025 qualora non l'avessero ancora fatto.

Se l'ARA entro il mese di ottobre non riceverà la somma dovuta provvederà a sospendere i servizi ai Soci inadempienti.

Purtroppo il pagamento della quota sociale annuale è sempre più difficile da ottenere. Dopo un mese dall'Assemblea in media ha pagato il 5% dei soci. Dopo tre mesi il 15%. Così facendo siamo costretti a fare solleciti su solleciti con perdite di tempo e soprattutto con aggravio economico per la Cooperativa. L'Assemblea dei Soci ARA ha deliberato la conferma degli importi della quota sociale per il 2025 rispetto al 2025.

Resta fissa a 26,00 euro la quota di adesione, che si paga una-tantum all'iscrizione alla cooperativa.

Di seguito si elencano i vari meccanismi per il calcolo dell'importo della quota sociale 2021 da versare da parte dei Soci in base al numero di alveari.

La formulazione per la determinazione della quota prevede 3 scaglioni in base al numero di alveari:

- per i Soci che hanno da 1 a 10 alveari la quota sociale è di 50,00 euro;
- per i Soci che hanno da 11 a 20 alveari la quota sociale è di 55,00 euro;
- per i Soci che hanno da 21 a 30 alveari la quota sociale è di 60,00 euro;
- per i Soci che hanno più di 31 alveari la quota sociale è fissata in 60,00 euro più 0,50 euro ad alveare a partire dal 31esimo, fino ad un massimo di 170,00 euro per coloro che hanno 250 ed oltre alveari.

Di seguito si riportano alcuni esempi:

un Socio con 47 alveari, la quota che deve pagare è di 60,00 euro per i primi 30 alveari + 0,50 euro per i 17 alveari eccedenti i primi 30, pari a 8,50 euro, per un totale di 68,50 euro;

un Socio con 102 alveari, la quota che deve pagare è di 60,00 euro per i primi 30 alveari + 0,50 euro per gli 72 alveari eccedenti, pari a 36,00 euro, per un totale di 96,00 euro.

I Soci possono pagare direttamente in sede l'importo oppure mediante bonifico bancario con l'avvertenza di segnalare nella causale la dicitura "quota sociale ARA 2025" ed il relativo numero di alveari.

Il n. di conto corrente bancario dell'ARA è il seguente IT13W0854213103000000100574



Co-funded by
the European Union



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Realizzato
con il contributo
previsto
dal regolamento
CEE 2115/21



AGRICOLTURA VIVA

SOLUZIONI PER LO SVILUPPO RURALE

Dalle migliori tradizioni costruiamo
il futuro del nostro territorio. **Insieme.**

 **RAVENNATE
FORLIVESE
E IMOLESE**
GRUPPO BCC ICCREA

www.labcc.it



Messaggio promozionale con finalità pubblicitarie. Per le condizioni contrattuali si rimanda ai fogli informativi in vigore all'apertura del rapporto, a disposizione della clientela presso le filiali de La BCC Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese e consultabili sul sito internet www.labcc.it. La concessione dei finanziamenti rimane condizionata alla preventiva valutazione della Banca.